



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dott. Nicola Saracino           | Presidente           |
| Dott. Gianluca Mauro Pellegrini | Consigliere          |
| Dott. Marco Genna               | Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al **n. 2151** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'**anno 2021**, trattenuta in decisione con ordinanza *ex art.* 127 - *ter* c.p.c. del 28.11.2025 e vertente

T R A

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi

IMPUGNANTE - IMPUGNATO INCIDENTALE

E

*CP\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Terracciano, Lorenzo Durano, Giuseppe Durano e Sante Daniele Carucci

IMPUGNATO - IMPUGNANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

**Per l'impugnante**

*“Voglia la Corte d’Appello di Roma adita, in accoglimento della presente impugnazione per nullità ex art.829 c.p.c. accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato per i motivi esposti.*

*In fase rescissoria, in accoglimento delle domande formulate dal Pt\_1 concludente innanzi agli arbitri e in quest’atto: condanni la concessionaria CP\_1 in proprio e nella qualità di mandataria dell’<sup>Parte</sup> alla restituzione del parcheggio e del parco attrezzato ed al risarcimento del danno per l’inadempimento agli obblighi di legge e di convenzione come richiesto in atti e per l’effetto la condanni al risarcimento del danno nella misura chiesta nel corso del procedimento arbitrale e/o nella diversa somma che riterrà equa e dovuta”.*

### **Per l’impugnato e impugnante incidentale**

*“Che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, Voglia:*

- in via preliminare, rigettare la istanza di sospensione proposta poiché carente dei prescritti requisiti di fumus e periculum;*
- nel merito, rigettare la domanda di nullità proposta poiché inammissibile e, in ogni caso, palesemente infondata nel merito;*
- in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del lodo, accogliere la proposta impugnazione incidentale tardiva e, per lo effetto, con pronuncia di merito da rendersi in fase rescissoria:*

*1. accertare e dichiarare la manifesta rilevante alterazione dell’equilibrio economico – finanziario del rapporto con diritto del concessionario a ottenere il dovuto riequilibrio contrattuale;*

*2. conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del recesso unilaterale ex art. 7 Convenzione ma, ancor prima, ex art. 19 comma 2bis e art. 37septies L. 109/94 comunicato dal concessionario con nota 29.3.2019 (doc. 41) e per lo effetto considerare prive di residua efficacia tra le parti le convenzioni 22.4.2004 rep. n. 118489 e 21.11.2008 rep. n. 128390 (docc. 3 e 5) e condannare il Parte\_1*

*[...] alla corresponsione delle somme pari al valore delle opere realizzate dall’impresa, come già puntualmente quantificate dal certificato di esecuzione lavori allegato quale doc. 78 al fascicolo di parte del procedimento arbitrale e/o occorrendo a mezzo C.T.U., oltre ad un indennizzo per il mancato guadagno, così come previsto dall’art. 37septies*

L. 109/94 o nella misura che Codesta Ecc.ma Corte vorrà determinare anche in via equitativa;

3. in subordine, accertare e dichiarare per i fatti e le motivazioni tutti riportati negli scritti difensivi innanzi al Collegio arbitrale e nella presente memoria, il grave inadempimento del Parte\_1 rispetto agli obblighi assunti con i contratti stipulati e per lo effetto pronunziare la risoluzione per grave inadempimento del concedente della Convenzione rep. n. 118489 del 22.04.2004 e della Convenzione integrativa rep. n. 128390 del 21.11.2008, con conseguente condanna del [...] Parte\_1

Parte\_1 al risarcimento dei danni subiti dal CP\_2 e, quindi, alla corresponsione delle somme pari al valore delle opere realizzate dall'impresa (come già puntualmente quantificate dal certificato di esecuzione lavori allegato quale doc. 78 al fascicolo di parte del procedimento arbitrale e/o occorrendo a mezzo C.T.U) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal momento degli esborsi all'effettivo soddisfo e, a titolo di lucro cessante, una somma per il mancato guadagno che la Concessionaria avrebbe potuto ricavare dall'operazione di project financing. Il tutto con salvezza delle diverse, maggiori o minori, somme che Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere dovute, anche all'esito di eventuale C.T.U e/o con valutazione equitativa ex art 1226 c.c.

4. in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni richieste al concessionario e per lo effetto pronunziare la risoluzione delle Convenzioni 22.4.2004 rep. n. 118489 e 21.11.2008 rep. n. 128390 ex art. 1467 c.c., con conseguente condanna del Parte\_1 alla corresponsione delle somme pari al valore delle opere realizzate dall'impresa, come già puntualmente quantificate dal certificato di esecuzione lavori allegato quale doc. 78 al fascicolo di parte del procedimento arbitrale e/o occorrendo a mezzo C.T.U;

5. conseguentemente, in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare la risoluzione e/o sopravvenuta inefficacia del contratto- convenzione rep. n. 128389 del 21.11.2008 (doc. 9) con cui è stata costituita a favore della concessionaria il diritto di superficie sulle aree in catasto terreni del Comune di Polignano al Fol. n. 23 p.lle 1003, 1656, 1657, 3239, 3231, 3232, 3234, 3235, 3237, 3242 e 3243 ed è stata ceduta allo stesso concessionario la proprietà delle aree in catasto terreni del Comune di Parte\_1 al Fol. n. 23 p.la 3233 di mq. 4.116 con retrocessione e restituzione di dette aree al Parte\_1 e condanna del

medesimo Pt\_1 al pagamento delle somme corrispondenti al valore di tutte le opere eseguite dalla concessionaria sulle predette aree;

6. nel caso in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere non sussistenti i presupposti per una pronuncia di legittimità del recesso, di risoluzione per grave inadempimento o di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, accertare e dichiarare che la Concessione ha durata di 15 anni con decorrenza dal quarto anno successivo all'inizio lavori (2012) e ordinare al Parte\_1 di adottare comportamenti e/o provvedimenti necessari per consentire al Concessionario lo sfruttamento del Centro Commerciale secondo previsioni di cui alla Convenzione e, quindi, anche quale media struttura di vendita, ferma restando, visti i ritardi e le inesattezze perpetrati dall'Ente concedente nel corso dell'esecuzione del contratto, la condanna del [...]

Parte\_1 al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore del Centro commerciale quale indicato nella Convenzione integrativa (€ 8.961.114,50) ed il ridotto valore che ha assunto a causa della riconosciuta crisi economico – finanziaria (€ 5.000.000,00, cfr. perizia prodotta agli atti del procedimento arbitrale, doc. 60). Il tutto, quindi, nella misura di € 3.961.114,50 o nella maggiore o minore misura che Codesta Ecc.ma Corte riterrà dovuta anche all'esito di una eventuale C.T.U. e, occorrendo, in via equitativa.”

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. La CP\_1 adiva l'organo arbitrale esponendo che, risultata aggiudicataria di una procedura di evidenza pubblica in regime di progetto di finanza, aveva stipulato con il Parte\_1 la Convenzione Rep. n. 118489 del 22.4.2004, per effetto della quale il Pt\_1 le aveva affidato l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Comando dei Vigili Urbani e di un parcheggio con annessa area verde e, contestualmente, si era impegnato ad acquisire la particella 2308/c, di metri quadrati 4.116, da cedere in proprietà alla concessionaria per la costruzione di un centro commerciale – direzionale; che si era pattuito che la società concessionaria avrebbe conseguito il corrispettivo dell'affidamento pari a € 4.473.320,72 a mezzo di introiti derivanti dalla gestione

del parcheggio, nonché dalla vendita e locazione degli spazi del centro direzionale - commerciale; che nel 2007 si addiveniva ad una integrazione della convenzione mediante la quale venivano rideterminati i prezzi di cessione delle unità immobiliari facenti parte del centro commerciale; che a partire dal 2011, anno in cui la concessionaria avrebbe dovuto avviare le attività di commercializzazione del centro commerciale per il sessennio successivo, si era registrata nel mercato immobiliare di riferimento una forte crisi che aveva comportato nel 2012 una significativa contrazione dei prezzi e dei volumi di compravendita; che, pertanto, la concessionaria presentava all'Amministrazione comunale istanze di revisione del PEF (Piano Economico Finanziario) allo scopo di riequilibrare il rapporto concessorio attraverso una differente modulazione dei ricavi che avrebbe dovuto generare la commercializzazione del centro commerciale; che il Comune era rimasto sempre silente rispetto a tali legittime istanze, osteggiando le ulteriori iniziative imprenditoriali avviate dalla CP\_1 [...] che si era vista costretta a recedere dal contratto in mancanza di alternative.

L'istante chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico finanziario del rapporto di concessione ed il conseguente diritto del concessionario di richiedere la revisione delle condizioni per il riequilibrio nonché di recedere dal contratto di concessione per mancata revisione. Formulava, inoltre, domande in via gradata per le ipotesi in cui il riequilibrio fosse stato perseguito mediante restituzione delle spese sostenute (in caso di recesso unilaterale) oppure in seguito a pronuncia di risoluzione per grave inadempimento del concedente della Convenzione rep. n. 118489 del 22.04.2004 e della Convenzione integrativa rep. n. 128390 del 21.11.2008 o, in ulteriore subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni richieste al concessionario.

2. Si era costituito il Parte\_1 eccependo l'intervenuta scadenza del termine di validità della concessione e il grave inadempimento della concessionaria. Nella memoria autorizzata del 25.05.2020 aveva poi eccepito la nullità della clausola arbitrale per violazione dell'art. 1 co. 19 L. n. 190/2012.

3. Il **Collegio arbitrale**, per quanto qui di interesse, rilevava:

- che era infondata l'eccezione di nullità della clausola arbitrale formulata dal **Pt\_1** nella memoria autorizzata del 25.05.2020;
- che parimenti infondata era l'eccezione di inammissibilità per tardività della domanda in virtù della scadenza della convenzione, atteso che, a fronte della disposizione contrattuale per cui *"la presente convenzione avrà la durata di anni 15 a far data dalla presente stipulazione con termine, pertanto, al 22 aprile 2019"*, la deliberazione della G.M. n. 171 del 24 settembre 2020 in sede di concessione di proroga aveva disposto che *"il parcheggio in concessione è stato realizzato e verrà gestito, dalla citata ditta proponente, per il periodo di 15 anni"*. Pertanto, letteralmente interpretato l'atto, con decorrenza dalla data di ultimazione dell'opera *"verrà gestito"* il (tempo futuro, azione che deve ancora avvenire) il parcheggio per 15 anni;
- che, quanto all'eccezione di inadempimento della **CP\_1** e alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal **Pt\_1** il **Pt\_1** prospettava come obbligo del concessionario la realizzazione del centro commerciale - direzionale da considerarsi quale edificio di interesse collettivo fruibile dalla cittadinanza, la quale sarebbe stata quindi privata della possibilità di utilizzo della struttura, con conseguente richiesta di danni, quantificati in € 600.000,00;
- che, dagli atti del procedimento, emergeva la comune volontà delle parti che l'area da cedere dalla concessionaria avesse una destinazione urbanistica compatibile con la realizzazione di strutture commerciali con la conseguenza che non trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria, ossia attrezzatura di interesse comunale e collettivo, l'eccezione di grave inadempimento doveva essere respinta;
- che, quanto alla richiesta di accertamento di grave inadempimento e conseguente risarcimento per responsabilità del **Pt\_1** avanzata dalla **CP\_1**, la mancata commercializzazione del centro commerciale/direzionale e il conseguente mancato utile non potevano ritenersi ascrivibili al comportamento dell'amministrazione;
- che, infatti, anche volendo ritenere che il presunto ritardo dell'amministrazione nel porre in essere le attività necessarie per la realizzazione del progetto esecutivo costituisse un grave inadempimento, lo

stesso era stato superato dall'atto di integrazione della convenzione del 2008 a seguito del quale, in assenza di contestazioni della concessionaria, si era proceduto ai collaudi della caserma dei vigili, dell'area verde e del parcheggio e al collaudo statico del centro commerciale;

- che andava accolta la domanda di riequilibrio contrattuale, nei termini proposti dalla società concessionaria in quanto il piano economico – finanziario posto alla base del rapporto concessorio, a causa della crisi economica del 2011, aveva subito una sensibile alterazione imputabile a fattori di mercato imprevedibili ed esogeni che esulavano dalla normale alea del rischio d'impresa e che rendevano indispensabile una revisione del PEF ai fini della prosecuzione del rapporto;
- che andava quindi assegnato il termine di 120 giorni dalla comunicazione del lodo per la manutenzione del rapporto contrattuale, non potendo il Collegio revisionare il rapporto tra **CP\_1** e il **Parte\_1**, stante il vincolo *ex art. 4 all. E l. 2248/1865*.
- che andavano rigettate le ulteriori domande di **CP\_1**

4. Il **Parte\_1** ha tempestivamente impugnato il lodo per i seguenti motivi.

Con il **primo motivo** ha dedotto la nullità del lodo per nullità della clausola compromissoria. Sostiene l'impugnante che mancherebbe, in violazione degli artt. 209 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 (che riproduce l'art. 1 comma 19 L. n. 190/2012), l'autorizzazione preventiva e motivata del ricorso all'arbitrato da parte dell'organo di governo dell'Amministrazione. Ne deriverebbe la nullità radicale del lodo per difetto della *potestas judicandi* degli arbitri nonché ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 1 e n. 4, perché gli arbitri hanno deciso una controversia che non potevano decidere, e ai sensi dell'art. 829 comma terzo, avendo gli arbitri violato le menzionate norme di diritto.

Con il **secondo motivo** (*"Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1, nn. 5, 10, 11 e 12 e co. 3 c.p.c."*)

il **Pt\_1** deduce la nullità del lodo **ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 12 c.p.c.** per avere il Collegio arbitrale omissivo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della scadenza del termine di concessione *"sul punto limitandosi ad argomentare che la delibera di G.M. n. 171 del 24 settembre 2010 avrebbe concesso una*

*proroga alla gestione del parcheggio*"; ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 11 c.p.c. per la *"contraddittorietà del percorso logico seguito"*; ai sensi dell'art. 829 comma terzo c.p.c. per violazione degli artt. 1183 c.c., 1457 c.c. (relativamente alla scadenza del termine), in combinato disposto con gli artt.37 e ss. L. n.109/94 e specificamente con l'art.37-septies che prevede che solo la p.a. possa revocare autoritativamente la concessione, nonché degli artt. 1362 e ss. in tema di interpretazione dei contratti e degli artt.115 c.p.c. e 2702 e ss. c.c. sul valore della prova documentale.

Con il **terzo motivo** il *Pt\_1* lamenta la *"nullità del lodo ex art. 829 co. 3 c.p.c. in relazione con le norme in tema di project financing. Manifesta contraddittorietà ex art. 829 co. 1 n.11"*. Sostiene il *Pt\_1* che il lodo sarebbe nullo ai sensi **dell'art. 829 comma primo nn. 11 e 12**, in quanto la domanda risarcitoria proposta dal *Pt\_1* *"pur essendo fondata sul mancato rispetto delle obbligazioni assunte, sui ritardi forieri di danno per il *Pt\_1* è stata liquidata con una motivazione solo apparente"* e **ai sensi dell'art. 829 comma terzo c.p.c.** *"nella parte in cui ha disapplicato norme e principi di diritto in relazione a specifici obblighi di convenzione e norme e principi relativi al contenuto pubblicistico della convenzione"*. Sotto il primo profilo il *Pt\_1* allega le circostanze che proverebbero l'inadempimento dell'impresa e che sono state erroneamente valutate dal Collegio (il ritardo nella trasmissione del progetto esecutivo, la dichiarazione con cui il titolare della *CP\_1* si era impegnato a rispettare la destinazione urbanistica dell'area di sedime del centro commerciale direzionale di urbanizzazione secondario, l'assenza di tentativi da parte della società concessionaria di risoluzione della controversia in sede amministrativa, la mancata prova degli effetti della crisi economica mondiale del 2007 – 2008, il certificato di destinazione urbanistica delle aree prodotto dal *Pt\_1* . Sotto il secondo profilo, il *Pt\_1* evidenzia che il Collegio ha erroneamente ritenuto che le scelte effettuate nella fase pubblicistica fossero rinegoziabili, in assenza dei relativi presupposti negoziali e normativi, e fosse possibile effettuare un riequilibrio del contratto a fronte di plurime inadempienze della Convenzione.

Con il **quarto motivo** il *Pt\_1* lamenta la nullità del lodo per la violazione dell'art. **829 comma terzo c.p.c.** in combinato disposto con gli artt. 1183 e 1457

c.c. nella parte in cui il Collegio *“ha violato l'espressa previsione di scadenza del contratto”*.

Con il **quinto motivo** il **Pt\_1** deduce la nullità del lodo **ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 11 e 829 comma terzo c.p.c.** nella parte in cui ritiene attivabile il riequilibrio economico finanziario ai sensi dell'art 7 della Convenzione. Il **Pt\_1** deduce la contraddittorietà del lodo nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da **CP\_1** pur in assenza di prova del danno e della sua imputabilità al **Pt\_1**

5. Si è costituita la **CP\_1** chiedendo il rigetto dell'impugnazione del **Pt\_1** e proponendo **impugnazione incidentale tardiva condizionata** all'accoglimento dell'impugnazione principale, chiedendo l'accoglimento della domanda di recesso unilaterale *ex art. 7 Convenzione e art. 19, comma 2bis, 37septies L. n. 109/94*, di risoluzione per grave inadempimento del Concedente o di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta *ex art. 1467 c.c.* e le ulteriori consequenziali domande formulate in sede arbitrale.

6. L'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondata.

Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame, occorre precisare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che l'art. 829 comma terzo c.p.c., come riformulato dall'art. 24 D.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 D.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829 comma terzo c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. SS. UU. n. 9284/2016). Ne deriva che in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (nel caso di specie nel 2019), ma in forza di convenzione stipulata anteriormente (nel caso di specie nel 2004), nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziali, così disponendo l'art. 829 comma secondo c.p.c. nel testo previgente.

Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno ricordare che principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434

del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277 e 32248 del 2025) è quello secondo cui il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. Civ..

Vi trova, quindi, applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone, infatti, di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l'annullamento del medesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito al giudice dell'impugnazione procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili solo per i suddetti errori *in procedendo*, nonché, se previsto, per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e delle *causae petendi* dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.

### **PRIMO MOTIVO**

7. Preliminarmente deve rilevarsi che nel caso di specie non opera la preclusione di cui all'art. 817 comma secondo c.p.c..

Invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 19852/2022), l'art. 817 comma secondo c.p.c. non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, o perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma

proibitiva, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale.

Tuttavia, nel caso di specie, va comunque esclusa la nullità della clausola compromissoria.

Occorre chiarire che la legge 190 del 2012 ha previsto la nullità delle clausole compromissorie nei contratti pubblici, laddove non previamente autorizzate dalla p.a., anche se inserite anteriormente alla sua entrata in vigore. La legittimità di tale efficacia retroattiva è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 108/2015. È il caso di precisare che non rileva la circostanza che l'art. 1 co. 19 della l. n. 190 del 2012 - che richiede l'autorizzazione alla clausola compromissoria -sia stata poi abrogata con il d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante (Cass. n. 24641/2020), "irretroattività" ribadita dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte Costituzionale (così Cass. n. 16143/2022).

La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 è, quindi, colpita da inefficacia sopravvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale, tuttavia, non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove l'autorizzazione intervenga successivamente.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, in conformità all'indirizzo del giudice amministrativo (TAR Lazio, sent. 10 febbraio 2015, n. 2423), sancendo che il comma 25 dell'art. 1 - che prevede che le disposizioni di cui al comma 19 non si applichi agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge - va interpretato nel senso di ricomprendere tutte quelle ipotesi in cui la stazione appaltante abbia tenuto comportamenti inequivoci idonei a far emergere la volontà di attivare la clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto, prescindendo da una espressa deliberazione autorizzativa, soluzione, questa, peraltro, reputata condivisibile e fatta propria dall'Autorità nazionale anticorruzione con la determinazione n. 13 del 10 dicembre 2015 (Cass. n. 24641 del 2020; Cass. n. 13410 del 2019; Cass. n. 29255 del 2017).

Nel caso di specie, tale volontà del **Pt\_1** emerge inequivocabilmente dagli atti adottati dall'organo di governo dell'Ente territoriale, quali: i) la delibera della G.C. n. 91 del 14.05.2019 con cui il **Pt\_1** ha designato il proprio arbitro di parte; ii) la delibera della G.C. n. 153 del 12.09.2019, con cui il **Pt\_1** ha deliberato di *"aderire alla richiesta avanzata con nota del 06.09.2019 dalla controparte all'interno del giudizio arbitrale avviato con domanda di Arbitrato ... e per l'effetto di manifestare la propria volontà di procedere con l'iscrizione del Procedimento presso la Camera Arbitrale dell' **CP\_3** con contestuale richiesta agli organi della menzionata Autorità di procedere con la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio"*.

Il motivo è pertanto infondato.

## SECONDO MOTIVO

8. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La doglianza di cui **ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 12 c.p.c.** per avere il Collegio arbitrale omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della scadenza del termine di concessione e della conseguente risoluzione *ipso iure* della Convenzione *"sul punto limitandosi ad argomentare che la delibera di G.M. n. 171 del 24 settembre 2010 avrebbe concesso una proroga alla gestione del parcheggio"* è infondato. La stessa affermazione dell'impugnante, invero, dà atto del fatto che la questione della scadenza del termine sia stata esaminata dal Collegio. E infatti, nel pronunciarsi sulla eccezione della tardività della domanda arbitrale per intervenuta scadenza della Convenzione, il Collegio ha ritenuto che il termine fosse stato prorogato, così implicitamente rigettando la tesi, sostenuta dal **Pt\_1** della risoluzione *ipso iure* della convenzione.

Quanto alla doglianza proposta **ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 11 c.p.c.** per la *"contraddittorietà del percorso logico seguito"*, occorre innanzitutto rammentare cosa si intenda con la locuzione *"il lodo contiene disposizioni contraddittorie"* di cui al motivo di nullità invocato. In disparte le ipotesi, qui non formulate, di contrasto tra le diverse parti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo, l'ipotizzata contraddittorietà interna della motivazione non legittima l'impugnazione per nullità del lodo, salvo che determini l'impossibilità assoluta di ricostruzione dell'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al

suo modello funzionale (così, tra le altre, Cass. n. 291/2021, Cass. n. 2747/2021, Cass. n. 11895/2014). Ora, nel caso di specie, tale condizione certamente non si ravvisa, avendo il collegio arbitrale motivato in ordine alla perdurante efficacia della Convenzione ancorandone la proroga alla delibera di G.M. n. 171 del 24 settembre 2010.

Quanto alla doglianza **ex art. 829 comma terzo c.p.c.**, deve osservarsi che il **Pt\_1** pur richiamando una pluralità di disposizioni (artt. 1183 e 1457 c.c.; artt. 37 e ss. L. n. 109/1994, in specie l'art. 37-septies; artt. 1362 e ss. c.c.; artt. 115 c.p.c. e 2702 e ss. c.c.), si limita a un'elencazione meramente formale delle stesse, senza in alcun modo allegare l'erroneità del canone di diritto applicato né specificare in cosa consisterebbe la dedotta violazione o falsa applicazione di legge, con conseguente inammissibilità della censura di nullità.

Da ultimo, l'impugnante, pur avendo indicato nella rubrica del motivo il **n. 5 dell'art. 829 c.p.c.**, omette di articolare qualsivoglia doglianza al riguardo.

### TERZO MOTIVO

9. Secondo il **Pt\_1** il lodo sarebbe nullo ai sensi **dell'art. 829 comma primo n. 11 e 12 c.p.c.** in quanto la domanda risarcitoria proposta "*pur essendo fondata sul mancato rispetto delle obbligazioni assunte, sui ritardi forieri di danno per il Pt\_1 è stata liquidata con una motivazione solo apparente*" e a supporto della censura allega le circostanze che avrebbero dovuto indurre il Collegio ad una decisione di segno opposto.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in censure di merito alla motivazione del lodo, comunque esplicitata e non meramente apparente o non suscettibile di tradursi in proposizioni di significato comprensibile.

Si rammenta, infatti, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte. Pertanto, l'interpretazione del contratto resa dagli arbitri e l'accertamento in fatto dagli stessi compiuto, qual è quello circa l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione in esame, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente.

Nel caso di specie, non ricorre nemmeno tale ultima ipotesi, atteso che il Collegio si è speso nell'argomentare le ragioni della reiezione della domanda risarcitoria.

Il motivo non è ammissibile neanche sotto il secondo profilo con cui il **Pt\_1** deduce la nullità del lodo **ai sensi dell'art. 829 comma terzo c.p.c.** nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che le scelte effettuate nella fase pubblicistica fossero rinegoziabili, in assenza dei relativi presupposti negoziali e normativi, e fosse possibile effettuare un riequilibrio del contratto a fronte di plurime inadempienze della Convenzione. Il motivo si risolve nella mera deduzione di questioni di merito, in assenza di alcuna esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato agli elementi accertati dagli arbitri.

#### QUARTO MOTIVO

10. Il quarto motivo si risolve nella apodittica enunciazione della violazione di *“plurime regole di diritto ex art. 829 co. 3 c.p.c. relative a principi processuali e sostanziali di base in tema di esecuzione contrattuale e cessazione degli effetti contrattuali per scadenza del termine”* per avere il Collegio violato *“l'espressa previsione di scadenza del contratto”*. Evidente è l'inammissibilità del motivo, generico e carente della parte argomentativa.

#### QUINTO MOTIVO

11. Con il quinto motivo il **Pt\_1** lamenta la nullità del lodo con riferimento al *“contraddittorio accoglimento della domanda della CP\_1”*, avendo il Collegio riconosciuto il riequilibrio nonostante la mancata prova della sussistenza del danno e della sua imputabilità al **Pt\_1** sul quale è stato erroneamente trasferito il rischio di impresa del concessionario.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto l'erronea veste formale di deduzione dei vizi di cui all'art. 829 comma primo n. 11 e comma terzo mira in realtà a contestare la valutazione del merito e degli elementi probatori operata dagli arbitri, non sindacabile nella fase rescindente del giudizio di impugnazione.

12. Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale proposto dalla **CP\_1** e condizionato all'accoglimento di quello principale.

13. La condanna alle spese, anche per la fase cautelare, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.

Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiara inammissibili il secondo motivo limitatamente alla dedotta ricorrenza delle ipotesi di cui art. 829 comma terzo c.p.c. e 829 comma primo nn. 5 e 11, il terzo, il quarto e il quinto motivo;
2. Rigetta nel resto l'impugnazione;
3. Condanna parte impugnante a rifondere a parte impugnata le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per la fase di merito e in Euro 4.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase cautelare.

Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 23.04.2026.

Il consigliere estensore

Dott. Marco Genna

Il presidente

Dott. Nicola Saracino